

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 15 giugno 1967
(V. Stampato n. 4020)

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FANFANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(NATALI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 giugno 1967

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado, rispettivamente, il 25 agosto ed il 5 novembre 1965

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:

Scambio di Note per la proroga dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958, effettuato a Belgrado il 25 agosto 1965;

Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 5 novembre 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note e all'Accordo di cui al precedente articolo a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente alle clausole finali delle Note e all'articolo 17 dell'Accordo.

Art. 3.

All'onere di lire 257.142.860 relativo al periodo 1° settembre-31 dicembre 1965 e allo onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

L'onere di lire 600.000.000 relativo all'anno finanziario 1967 sarà fronteggiato mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del suo Governo ha l'onore di confermare che nei colloqui condotti tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri è stata raggiunta la seguente intesa:

La validità dell'Accordo concluso il 20 novembre 1958 tra il Governo della R.S.F.J. ed il Governo della Repubblica Italiana sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che è stato prorogato l'ultima volta fino al 31 agosto 1965 con lo Scambio di Note tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri del 16 maggio 1964, viene prorogato fino al 28 febbraio 1966.

A titolo di canone per la pesca nel suddetto periodo, il Governo della Repubblica Italiana pagherà al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia lire italiane 385.714.290 al più tardi entro il 1° giugno 1966.

Per il pagamento di cui all'articolo 3 dell'Accordo valgono le disposizioni della lettera n. 2.

È stata anche raggiunta l'intesa che le trattative per la conclusione del nuovo Accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave siano condotte al più tardi entro la fine del 1965.

L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri di confermare il soprariportato testo dell'intesa raggiunta, dopodiché la presente Nota con la risposta di conferma del Segretariato per gli Affari Esteri verrà considerato come un Accordo fra i due Governi, che entrerà in vigore dopo la ratifica, ossia subito dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi dei due Paesi e che fino all'entrata in vigore verrà provvisoriamente applicato a partire dal 1° settembre 1965.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri l'espressione del suo profondo rispetto.

Belgrado, 25 agosto 1965.

AL SEGRETARIATO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

BELGRADO

(Traduzione)

NOTA VERBALE

Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica Italiana ed ha l'onore di assicurare ricevuta della Nota Verbale n. 4378 del 25 agosto 1965 che suona come segue:

« L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Segretariato di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia e, su istruzioni del suo Governo, ha l'onore di confermare che nei colloqui condotti tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri è stata raggiunta la seguente intesa:

La validità dell'Accordo concluso il 20 novembre 1958 tra il Governo della R.S.F.J. ed il Governo della Repubblica italiana sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che è stato prorogato l'ultima volta fino al 31 agosto 1965 con lo Scambio di Note tra l'Ambasciata d'Italia ed il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri del 16 maggio 1964, viene prorogato fino al 28 febbraio 1966.

A titolo di canone per la spesa nel suddetto periodo, il Governo della Repubblica Italiana pagherà al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia lire italiane 385.714.290 al più tardi entro il 1° giugno 1966.

Per il pagamento di cui all'articolo 3 dell'Accordo valgono le disposizioni della lettera n. 2.

È stata anche raggiunta l'intesa che le trattative per la conclusione del nuovo accordo sulla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave siano condotte al più tardi entro la fine del 1965.

L'Ambasciata d'Italia prega il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri di confermare il soprariportato testo dell'intesa raggiunta, dopodiché la presente Nota con la risposta di conferma del Segretariato per gli Affari Esteri verrà considerato come un Accordo fra i due Governi, che entrerà in vigore dopo la ratifica, ossia subito dopo l'approvazione da parte dei competenti Organi dei due Paesi e che fino all'entrata in vigore verrà provvisoriamente applicato a partire dal 1° settembre 1965 ».

Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri, su istruzione del suo Governo, ha l'onore di confermare di essere d'accordo con quanto è stato sopra esposto.

Il Segretariato di Stato per gli Affari Esteri coglie anche questa occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi del suo profondo rispetto.

Belgrado, 25 agosto 1965.

ALL'AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA ITALIANA

BELGRADO

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA
DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DA PARTE
DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato già così felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati:

ARTICOLO 1.

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia permetterà alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave:

a) nella regione dell'isola Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 50° del faro di Veli rat e dal rilevamento 50° del punto trigonometrico 149 (Murovnjak), a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa dell'isola suddetta verso il mare aperto. Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IV, V):

A	Latit. - 44° 07' 12'' N Long. - 14° 46' 12'' E
B	Latit. - 44° 03' 10'' N Long. - 14° 53' 12'' E
C	Latit. - 43° 58' 24'' N Long. - 14° 58' 48'' E
D	Latit. - 43° 53' 38'' N Long. - 15° 03' 06'' E
E	Latit. - 43° 51' 00'' N Long. - 15° 07' 24'' E
F	Latit. - 43° 46' 30'' N Long. - 15° 00' 00'' E
G	Latit. - 43° 49' 08'' N Long. - 14° 55' 30'' E
H	Latit. - 43° 53' 54'' N Long. - 14° 51' 12'' E
I	Latit. - 43° 58' 40'' N Long. - 14° 45' 36'' E
L	Latit. - 44° 02' 42'' N Long. - 14° 38' 36'' E

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) nella regione delle isole Jabuka-Kamik: nella zona confinante ad Est con il meridiano che passa attraverso l'isola Kamik, a partire dall'inizio del terzo miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto. Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VI, VII):

A	Latit. - 43° 10' 53" N Long. - 15° 39' 10" E
B	Latit. - 43° 11' 18" N Long. - 15° 43' 00" E
C	Latit. - 43° 03' 18" N Long. - 15° 43' 00" E
D	Latit. - 42° 59' 18" N Long. - 15° 43' 00" E
E	Latit. - 42° 51' 14" N Long. - 15° 43' 00" E
F	Latit. - 42° 55' 52" N Long. - 15° 31' 30" E

Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

O) Scoglio Kamik	Latit. - 43° 01' 18" N Long. - 15° 43' 00" E
P) Isola Jabuka (centro)	Latit. - 43° 05' 27" N Long. - 15° 27' 42" E

c) nella regione delle isole Palagruza-Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a Nord e a Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, VII, VIII):

A	Latit. - 42° 33' 17" N Long. - 16° 18' 30" E
B	Latit. - 42° 32' 15" N Long. - 16° 23' 45" E
C	Latit. - 42° 13' 52" N Long. - 16° 11' 48" E
D	Latit. - 42° 12' 52" N Long. - 16° 17' 03" E
E	Latit. - 42° 26' 30" N Long. - 16° 16' 10" E
F	Latit. - 42° 25' 28" N Long. - 16° 21' 24" E

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G	Latit. - 42° 20' 45" N Long. - 16° 14' 09" E
H	Latit. - 42° 19' 42" N Long. - 16° 19' 24" E

Le linee curve colleganti i punti suddetti sono archi di due cerchi aventi i centri nei seguenti punti:

O) Capo estremo Ovest di Palagruza .	Latit. - 42° 23' 36" N Long. - 16° 15' 09" E
P) Scoglio di Galijula	Latit. - 42° 22' 36" N Long. - 16° 20' 27" E

d) nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 26° del capo Skocidjevojka e dal rilevamento 26° del faro di punta Mendre, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto. Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche (allegati II, III, IX, X):

A	Latit. - 42° 10' 24" N Long. - 18° 52' 52" E
B	Latit. - 42° 00' 12" N Long. - 19° 05' 18" E
C	Latit. - 41° 56' 57" N Long. - 19° 05' 04" E
D	Latit. - 41° 54' 24" N Long. - 19° 07' 25" E
E	Latit. - 41° 48' 02" N Long. - 19° 03' 20" E
F	Latit. - 41° 52' 48" N Long. - 18° 57' 18" E
G	Latit. - 41° 58' 00" N Long. - 18° 55' 48" E
H	Latit. - 42° 04' 12" N Long. - 18° 48' 38" E

ARTICOLO 2.

Nella zona dell'isola Dugi Otok possono pescare 45 navi da pesca italiane; nella zona delle isole Jabuka-Kamik 60 navi; nella zona delle isole Palagruza-Galijula 75 navi; nella zona di Bar 15 navi.

Fermo restando che il numero complessivo fissato ai sensi del comma precedente non può superare le 195 navi, la Parte italiana può, in occasione dell'invio delle autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'articolo 5, effettuare una diversa ripartizione delle navi, a condizione che il numero delle navi fissato non sia aumentato o diminuito in ogni singola zona di più di dieci unità.

Le navi da pesca italiane alle quali è permessa la pesca nelle zone indicate nel primo capoverso del presente articolo, debbono avere motori

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di potenza non inferiore a 80 HPA e non superiore a 220 HPA. In ogni caso tali navi non debbono avere una stazza lorda superiore a 80 tonnellate.

ARTICOLO 3.

Le navi da pesca italiane alle quali è permessa la pesca nelle zone previste da questo Accordo (in seguito denominate: « le navi da pesca italiane ») possono pescare per il periodo della validità di questo Accordo:

a) nelle zone indicate ai paragrafi a), c), d), dell'articolo 1 di questo Accordo dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 dicembre;

b) nella zona indicata al paragrafo b) dell'articolo 1 di questo Accordo dal 1° gennaio al 31 dicembre.

ARTICOLO 4.

Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, che viene rilasciata dal Ministero della Marina Mercantile italiano, Direzione Generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sarà redatta conformemente al modello allegato I di questo Accordo, di cui fa parte integrante.

La nave da pesca italiana può ricevere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione speciale, la cui durata, di regola, non sarà inferiore a 4 mesi. La validità di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validità di questo Accordo.

L'autorizzazione speciale sarà valevole a partire dal giorno in cui le competenti Autorità jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante l'apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.

ARTICOLO 5.

Il Governo della Repubblica Italiana farà pervenire per il suo consenso al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste da questo Accordo.

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia restituirà al Governo della Repubblica Italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali munite del suo visto. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indicherà anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che possono quindi essere sostituite.

Se il visto è stato negato per il non gradimento del comandante della nave, da parte italiana potrà essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante.

Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verrà apposto sull'autorizzazione speciale a cura della Rappresentanza Diplomatica jugoslava a Roma.

ARTICOLO 6.

In occasione dell'entrata nella zona consentita, le navi da pesca italiane alzeranno, di giorno, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, un bandiera rossa delle dimensioni di 100×75 cm., avente al centro un cerchio bianco del diametro di 45 cm., e non dovranno ammainarla fino all'uscita dalla zona stessa.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Di notte, oltre ai fanali previsti dal Regolamento per evitare gli abordi in mare, le navi da pesca italiane metteranno in vista, in testa all'albero di mezzana, o all'unico albero, al di sopra dei fanali bianco e verde, un fanale di colore rosso, visibile a tutti i lati a distanza di due miglia nautiche al minimo.

ARTICOLO 7.

Le navi da pesca italiane non debbono avere altri attrezzi da pesca se non quelli che servono esclusivamente alla pesca con reti a strascico.

ARTICOLO 8.

Le navi da pesca italiane avranno i documenti di bordo e gli strumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, come pure una copia di questo Accordo e una copia della carta sulla quale è segnata la zona di pesca consentita nella quale la nave in questione ha diritto di pescare.

ARTICOLO 9.

Le navi da pesca italiane si terranno a una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi indicanti la posizione delle reti per la pesca del pesce azzurro, e a 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, palangresi e nasse.

ARTICOLO 10.

Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema necessità (« détresse »), di rifugiarsi nei porti seguenti: Solišćica, Rogoznica, Komiža, Velaluka e Bar.

In occasione di ogni entrata in uno di questi porti e all'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane si presenteranno alle autorità competenti.

Le navi di cui al capoverso primo del presente articolo terranno tutte le reti da pesca sotto coperta in locali sigillati per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave, fuori della zona convenuta per la quale abbiano ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

Il comandante della nave sigillerà i locali in cui si trovano le reti per la pesca prima dell'entrata nelle acque jugoslave. Prima della partenza della nave dal porto, l'apposizione dei sigilli sarà eseguita dalle autorità doganali jugoslave, e, in quanto queste non ci siano nel porto in questione, l'apposizione dei sigilli sarà eseguita dal competente organo amministrativo del comune.

Le navi da pesca che dispongano soltanto di un vano unico sotto coperta per carico dovranno avvolgere le reti in una tela cerata o in un sacco, aventi sugli orli degli occhielli attraverso i quali verrà passata la corda. L'involto sarà poi legato strettamente, sigillato e custodito sotto coperta, tenendo separate le reti asciutte da quelle bagnate.

Se le reti sono umide, o necessitano di qualche riparazione, avendo precedentemente informato le autorità doganali jugoslave, e dove queste non ci siano, dopo aver informato il competente organo amministrativo del comune, il comandante della nave può portare le reti in coperta soltanto per il tempo in cui il battello si trova nel porto.

La nave da pesca italiana che si è rifugiata in uno dei porti indicati al capoverso primo del presente articolo lascerà il porto immediatamente dopo la cessazione della causa per cui è stata costretta a rifugiarsi nel porto.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Appena cessata la causa per cui la nave si è rifugiata nel porto, il comandante della nave stessa dovrà chiedere il rilascio del permesso di lasciare il porto alle competenti autorità portuali le quali decideranno in base alla loro valutazione. D'altra parte se le autorità portuali ritengono che la causa per cui la nave si è rifugiata sia cessata e che essa lasci il porto mentre il comandante della nave italiana ritiene invece che la causa ancora sussista, egli è autorizzato a presentare le sue osservazioni per iscritto in lingua italiana. Se le autorità portuali mantengono la loro decisione, la nave da pesca italiana è tenuta a lasciare le acque jugoslave, o ad entrare nella zona per cui ha ricevuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

Se diverse navi da pesca italiane si sono rifugiate nella stessa circostanza in uno dei porti convenuti, esse lasceranno insieme il porto se sono in condizioni di poter prendere il mare e potranno separarsi solo dopo aver lasciato le acque jugoslave, o dopo essere entrate nella zona per la quale hanno l'autorizzazione speciale per la pesca.

ARTICOLO 11.

Le competenti autorità jugoslave avranno sempre il diritto di visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo.

In caso di contestazione se una nave da pesca italiana abbia pescato nelle zone previste dal presente Accordo o al di fuori di esse, faranno fede le constatazioni delle autorità competenti jugoslave sulla base dei nomi e dei tracciati inseriti nelle carte costiere allegate sotto II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, al presente Accordo, avendo presente anche le disposizioni dei capoversi seguenti.

Nel caso della cattura della nave da pesca italiana, il comandante della nave jugoslava compilerà sul luogo del fermo il verbale di cattura su modulo stampato in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante della nave jugoslava indicherà nel verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui la nave è stata catturata e, se la nave è fuggita, egli indicherà anche la posizione in cui la nave catturata pescava, l'ora della cattura, lo stato del mare, la direzione del vento, le condizioni di visibilità, come pure se la nave catturata era munita dei documenti e strumenti previsti dall'articolo 8 del presente Accordo.

Il comandante della nave italiana deve firmare il verbale di cattura e, in quanto non sia d'accordo con qualcuno dei fatti indicati nel verbale, può apporre le sue osservazioni sul verbale stesso, in lingua italiana.

Il comandante della nave jugoslava consegnerà al comandante della nave italiana catturata una copia conforme del verbale con le eventuali osservazioni, non appena sarà compilato il verbale stesso.

ARTICOLO 12.

Le navi da pesca italiane si atterranno in tutto alle disposizioni del presente Accordo e alla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

ARTICOLO 13.

Nel caso che la nave da pesca italiana non si attenga alla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadrà in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In caso di recidiva, le competenti autorità jugoslave in aggiunta alle pene previste dalla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, possono pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per mezzo dell'autorizzazione speciale. In tal caso il Governo della Repubblica Italiana può sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altra nave da pesca.

Le autorità jugoslave comunicheranno in ogni caso il più presto possibile alle competenti autorità italiane sia l'avvenuta cattura di navi da pesca italiane sia le pene inflitte a carico delle navi da pesca italiane, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

ARTICOLO 14.

In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali dei due Stati contraenti nel Golfo di Trieste, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente Accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona è delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:

- | | |
|---|-------------------------|
| A | Latit. - 45° 35' 42'' N |
| | Long. - 13° 23' 25'' E |
| B | Latit. - 45° 40' 20'' N |
| | Long. - 13° 35' 17'' E |
| C | Latit. - 45° 37' 16'' N |
| | Long. - 13° 37' 50'' E |
| D | Latit. - 45° 32' 37'' N |
| | Long. - 13° 26' 03'' E |

La rappresentazione grafica di questa zona è precisata negli allegati II, III, XI, XII di questo Accordo.

ARTICOLO 15.

In caso di grave violazione di questo Accordo da parte di una delle Parti contraenti, l'altra Parte potrà denunciarlo immediatamente.

ARTICOLO 16.

Come compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani, conformemente all'articolo 1 di questo Accordo, il Governo della Repubblica Italiana verserà al Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia una somma complessiva di lire italiane 600 milioni per ogni anno di validità di questo Accordo.

La somma di cui al capoverso precedente sarà pagata in due rate uguali di cui la prima al più tardi il 15 gennaio, e la seconda al più tardi il 15 luglio di ogni anno della validità dell'Accordo.

Il Governo della Repubblica Italiana verserà le suddette somme nei termini suindicati sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia « conto estero in lire multilaterali » presso la Banca d'Italia - Roma in favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

ARTICOLO 17.

Questo Accordo entrerà in vigore allorquando le due Parti contraenti lo avranno ratificato in conformità con le rispettive legislazioni e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1968.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma.

Il giorno d'inizio dell'applicazione di questo Accordo è stabilito con la lettera n. 1 facente parte integrante di esso.

Fatto a Belgrado, il 5 novembre 1965 in due originali in lingua italiana e serbo-croata facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
LUCIOLLI

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA
FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA
PERIŠIĆ

LETTERA N. 1.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

in relazione all'Articolo 16 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporre che le disposizioni dell'Accordo stesso, qualora non fosse ancora ultimata la procedura di ratifica da parte dei due Paesi, vengano provvisoriamente applicate dal 1° gennaio 1966.

In conseguenza, l'Accordo del 20 novembre 1958, la cui validità è stata prorogata con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965, sarà applicato fino al 31 dicembre 1965, anziché fino al 28 febbraio 1966 come precedentemente stabilito.

In relazione a quanto precede, l'importo del compenso stabilito con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965 nella somma di lire italiane 385.714.290 si riduce proporzionalmente e viene stabilito nella somma di lire italiane 257.142.860.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
LUCIOLLI

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Traduzione)

LETTERA N. 1.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« In relazione all'Articolo 16 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che le disposizioni dell'Accordo stesso, qualora non fosse ancora ultimata la procedura di ratifica da parte dei due Paesi, vengano provvisoriamente applicate dal 1° gennaio 1966.

In conseguenza, l'Accordo del 20 novembre 1958, la cui validità è stata prorogata con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965, sarà applicato fino al 31 dicembre 1965, anziché fino al 28 febbraio 1966 come precedentemente stabilito.

In relazione a quanto precede, l'importo del compenso stabilito con lo Scambio di Note del 25 agosto 1965 nella somma di lire italiane 385.714.290 si riduce proporzionalmente e viene stabilito nella somma di lire italiane 257.142.860.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
PERIŠIĆ

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Traduzione)

LETTERA N. 2.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'Articolo 10 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, non esclude l'applicazione dell'Articolo 10 della Legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
PERIŠIĆ

LETTERA N. 2.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'Articolo 10 dell'Accordo, che abbiamo firmato oggi, non esclude l'applicazione dell'Articolo 10 della Legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna, sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare ».

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
LUCIOLLI

(Traduzione)

LETTERA N. 3.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che l'articolo 34 della Legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, prevede che saranno emanate delle disposizioni dettagliate sul passaggio delle navi da pesca straniere attraverso le acque territoriali jugoslave, sul modo di custodire e di sigillare gli strumenti da pesca nonché sui contrassegni e fanali speciali che le navi stesse dovranno avere.

Se queste disposizioni prevederanno una procedura diversa da quella prevista nei comma 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 10 dell'Accordo sulla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, in tal caso verranno applicate queste disposizioni stesse anche alle navi da pesca italiane per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave fuori della zona convenuta per la quale abbiano ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
PERIŠIĆ

LETTERA N. 3.

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di comunicarLe che l'articolo 34 della Legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, prevede che saranno emanate delle disposizioni dettagliate sul passaggio delle navi da pesca straniera attraverso le acque territoriali jugoslave, sul modo di custodire e di sigillare gli strumenti da pesca nonché sui contrassegni e fanali speciali che le navi stesse dovranno avere.

Se queste disposizioni prevederanno una procedura diversa da quella prevista nei commi 2, 3, 4, 5, 6 dell'articolo 10 dell'Accordo sulla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, in tal caso verranno applicate queste disposizioni stesse anche alle navi da pesca italiane per il periodo in cui si troveranno nelle acque jugoslave fuori della zona convenuta per la quale abbiano ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
LUCIOLLI

(Traduzione)

LETTERA N. 4.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

nel corso delle conversazioni che hanno condotto alla conclusione dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, è stato anche rilevato l'interesse da parte italiana alla pesca degli avanotti da ripopolamento.

In relazione a quanto precede, ho l'onore di portare a Sua conoscenza, che da parte jugoslava si consentirà, per la durata della validità dell'Accordo sopramenzionato, la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin. In tali baie i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro navi al massimo, a condizione che entro ciascuna stagione di pesca (1° marzo-31 agosto) peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate.

Ogni nave da pesca italiana che pesca gli avanotti nelle acque indicate nel precedente capoverso imbarcherà due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantità e delle specie dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal Presidente dell'Assemblea Comunale competente.

In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle baie di Tar o di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti delle navi da pesca italiane si presenteranno al competente organo amministrativo del comune. In tale occasione le navi da pesca italiane imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.

In occasione dell'arrivo di una nave da pesca italiana nei porti di Tar o Medulin, il comandante della nave riempirà e consegnerà alle autorità portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di stabilire i prezzi che dovranno essere pagati per gli esemplari pescati da parte dei pescatori italiani.

I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il competente organo comunale per le località di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantità, la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.

Questa dichiarazione dovrà essere consegnata dal comandante della nave da pesca al Ministero della Marina Mercantile italiano. Il Governo della Repubblica Italiana verserà l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia, « conto estero in lire multilaterali », presso la Banca d'Italia-Roma, a favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante della nave da pesca, sarà trasmesso dal Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica Italiana e tale esemplare servirà come prova sufficiente dell'obbligo del comandante della nave da pesca e rispettivamente del Governo della Repubblica Italiana di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
PERIŠIĆ

LETTERA N. 4.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Nel corso delle conversazioni che hanno condotto alla conclusione dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, è stato anche rilevato l'interesse da parte italiana alla pesca degli avanotti da ripopolamento.

In relazione a quanto precede, ho l'onore di portare a Sua conoscenza, che da parte jugoslava si consentirà, per la durata della validità dell'Accordo sopramenzionato, la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin. In tali baie i pescatori italiani possono pescare gli avanotti da ripopolamento con quattro navi al massimo, a condizione che entro ciascuna stagione di pesca (1° marzo-31 agosto) peschino al massimo quattro milioni di cefali, un milione di spigole e un milione di orate.

Ogni nave da pesca italiana che pesca gli avanotti nelle acque indicate nel precedente capoverso imbarcherà due cittadini jugoslavi che faranno il controllo della quantità e delle specie dei pesci pescati. Tali persone saranno nominate dal Presidente dell'Assemblea Comunale competente.

In occasione di ogni arrivo nelle acque interne delle baie di Tar o di Medulin, come pure prima di uscire da tali acque, i comandanti delle navi da pesca italiane si presenteranno al competente organo amministrativo del comune. In tale occasione le navi da pesca italiane imbarcheranno, rispettivamente sbarcheranno, le persone di cui al capoverso precedente.

In occasione dell'arrivo di una nave da pesca italiana nei porti di Tar o Medulin, il comandante della nave riempirà e consegnerà alle autorità portuali la dichiarazione marittima sanitaria prescritta dal Regolamento sanitario internazionale del 25 maggio 1951.

Il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di stabilire i prezzi che dovranno essere pagati per gli esemplari pescati da parte dei pescatori italiani.

I pescatori italiani che avranno ottenuto l'autorizzazione speciale per la pesca degli avanotti da ripopolamento nelle acque interne delle baie di Tar e di Medulin dovranno ogni volta munirsi presso il competente organo comunale per le località di Tar, rispettivamente di Medulin, di una dichiarazione concernente la quantità, la specie e l'ammontare del valore degli avanotti pescati.

Questa dichiarazione dovrà essere consegnata dal comandante della nave da pesca al Ministero della Marina Mercantile italiano. Il Governo della Repubblica Italiana verserà l'ammontare indicato nella dichiarazione predetta sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia, « conto estero in lire multilaterali », presso la Banca d'Italia-Roma, a favore del Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Un esemplare della predetta dichiarazione, firmato dal comandante della nave da pesca, sarà trasmesso dal Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia al Governo della Repubblica Italiana e tale esemplare servirà come prova sufficiente dell'obbligo del comandante della nave da pesca e rispettivamente del Governo della Repubblica Italiana di effettuare il versamento della somma corrispondente al valore degli avanotti pescati.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
LUCIOLLI

LETTERA N. 5.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto Accordo, che si verifichi nel corso della validità dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarrà ugualmente valida per quella determinata nave.

La parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza Diplomatica a Belgrado, notificherà al Segretario di Stato per gli Affari Esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE ITALIANA
LUCIOLLI

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Traduzione)

LETTERA N. 5.

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 5 novembre 1965.

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, che abbiamo firmato oggi, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto Accordo, che si verifichi nel corso della validità dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarrà ugualmente valida per quella determinata nave.

La parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza Diplomatica a Belgrado, notificherà al Segretario di Stato per gli Affari Esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA
PERIŠIĆ